

Decisione n. 16 del 25.11.2015

OGGETTO:

Sig.ra (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza prodotta dalla Sig.ra (OMISSIS), con nota del 28.09.2015, acquisita al protocollo n.2193, mediante la quale ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del silenzio-rifiuto opposto da codesta Amministrazione Comunale relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento amministrativo riguardante la denuncia di inizio attività/autorizzazione alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari del Supermercato (OMISSIS) nonché della ditta (OMISSIS). corrente in codesto Comune alla via (OMISSIS).

VISTA la nota, prot. n.2257 del 14.10.15, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (OMISSIS), di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni e sospendendo, all'uopo, il presente procedimento;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato;

RILEVATO, che la L. 07 agosto 1990 n. 241, così come integrata e modificata dalle disposizioni introdotte dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#) e dalla [L. 7 agosto 2015, n. 124](#), esalta, ai sensi del comma 3 dell'art. 22, la regola della massima accessibilità a tutti i documenti amministrativi, attribuendo alla segretezza degli stessi il carattere di eccezione e prevedendo espressamente in tal senso che *“tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”*;

DATO ATTO che la documentazione richiesta dall'istante, in carenza di controdeduzioni dell'Amministrazione, non appare rinvenibile tra le esclusioni di cui sopra;

CONSIDERATO che la ricorrente ha dato conto espressamente dell'interesse che l'ha indotta alla richiesta di accesso, deducendo la “similarità” e non già l'identità (come pretende arbitrariamente il Comune di (OMISSIS)) delle attività commerciali in disamina e comunque di situazioni da assumere in comparazione, in modo da valutare l'opportunità di una iniziativa giudiziale;

EVIDENZIATO, sotto altro aspetto, che l'opposizione formulata dalla Società controinteressata Supermercato (OMISSIS) non ha carattere vincolante;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dalla Sig.ra (OMISSIS) volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione relativa alla denuncia di inizio attività/autorizzazione alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari del Supermercato (OMISSIS) nonché della ditta (OMISSIS) corrente in codesto Comune alla via (OMISSIS).

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS).

Il Difensore civico regionale

Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.